

GIURISPRUDENZA

CORTE EUROPEA
DIRITTI UMANI

7 GIUGNO 2007

PRESIDENTE: ZUPANCIC

PARTI: DUPUIS, PONTAUT
FRANCIA

Stampa • Pubblicazione di documenti coperti dal segreto istruttorio

• **Contrasto con art. 10 CEDU • Limiti**

La condanna per violazione del segreto istruttorio a seguito del-

la pubblicazione di documenti estratti da un fascicolo di un procedimento penale costituisce violazione dell'art. 10 CEDU nella misura in cui il procedimento riguardava un personaggio pubblico e vi era un rilevante interesse pubblico a conoscere della vicenda giudiziaria.

IN FATTO. — 1. *La fattispecie.* — 4. Con decreto del 17 marzo 1982 fu costituita da parte del Governo francese una « Missione di coordinamento, d'informazione e di azione contro il terrorismo ». Tale « cellula antiterrorista » dell'Eliseo fu attiva dal 1983 al marzo 1986 presso la Presidenza della Repubblica francese e mise in atto sia intercettazioni che registrazioni telefoniche.

5. Nel novembre 1992 un settimanale pubblicò una nota manoscritta datata 28 marzo 1983 su carta intestata della Presidenza della Repubblica dalla quale poteva desumersi come le intercettazioni erano state svolte, in particolare, sulle utenze telefoniche di taluni giornalisti ed avvocati.

Nello stesso anno i giornali pubblicavano la lista delle persone le cui conversazioni erano state intercettate.

6. La vicenda ebbe notevole risalto mediatico e fu aperta una inchiesta giudiziaria. Nel quadro di tale procedimento, G.M., vice-direttore del gabinetto del Presidente della Repubblica all'epoca delle intercettazioni, venne imputato del reato di interferenza con l'altrui vita privata.

7. Il 25 gennaio 1996, qualche giorno dopo il decesso del presidente Mitterand, l'editore Fayard pubblicò un volume, scritto dai ricorrenti,

* La decisione costituisce la più puntuale applicazione della Raccomandazione R (2003) 13 del Consiglio d'Europa sulla diffusione di informazioni da parte dei mezzi di informazione con riguardo a procedimenti penali.

Oltre ai precedenti citati dalla sentenza v. la decisione CEDU 17 luglio 2003, in questa *Rivista* 2003, 1063.

Ancorché tale Raccomandazione lo preveda espressamente non se ne rinviene una traduzione italiana. Di qui una gene-

rale non conformità della giurisprudenza (e delle prassi giornalistiche) in materia di applicazione dell'art. 114 c.p.p. che in generale antepone la divulgazione delle notizie coperte da segreto istruttorio al diritto dell'imputato ad un processo equo (v. a titolo di esempio Cass. pen. 20 settembre 2001, n. 37667, in *Fam. diritto* 2002, 263; Trib. Messina 16 dicembre 2002, in *Giur. merito* 2003, 1240; Trib. Roma 22 dicembre 1999, in *Giur. romana* 2000, 321).

entrambi giornalisti, intitolato « Le orechie del Presidente » che descriveva il funzionamento delle intercettazioni presso la Presidenza della Repubblica.

8. Il 1° febbraio 1996 G.M. presentò querela, con costituzione di parte civile, nei confronti dei qui ricorrenti Pontaut e Dupuis per il reato di ricettazione di documenti provenienti da una violazione del segreto professionale nonché di ricettazione generica. Nella querela G.M. faceva presente che l'allegato 1 al volume era costituito da sei « facsimili di intercettazioni » identici ai documenti agli atti del procedimento, e che i tre ulteriori allegati (la lista delle persone intercettate) erano parimenti tratti dal procedimento.

Citava inoltre 36 passi del libro che riproducevano le dichiarazioni fatte davanti al Giudice istruttore dalle persone imputate o dai testimoni e riportate a verbale.

9. Nel conseguente procedimento i ricorrenti negarono di aver ottenuto le informazioni in modo illegale. Si rifiutarono di rivelare le loro fonti e fecero presente che un certo numero delle persone ascoltate dal Giudice avevano successivamente rivelato pubblicamente il contenuto delle loro dichiarazioni. Trattandosi di facsimili di intercettazioni e del contenuto di verbali i ricorrenti sostennero che essi erano circolati presso la stampa ben prima dell'inizio del procedimento.

10. Con sentenza del 10 settembre 1998 il Tribunal de Grande Instance di Parigi affermò che sia i facsimili che gli estratti dei verbali erano originati dal fascicolo istruttorio al quale potevano avere accesso solo le persone tenute al rispetto del segreto istruttorio o al segreto professionale. Il Tribunale stabilì, che quale fosse stato il percorso seguito dai documenti contestati, essi non potevano essere pervenuti nelle mani dei giornalisti se non grazie ad una violazione. Secondo il Tribunale, tale circostanza non poteva essere ignorata da giornalisti esperti. Ritenendo pertanto integrato il reato di ricettazione in tutti i suoi elementi, il Tribunale dichiarò i ricorrenti colpevoli del reato di ricettazione di atti provenienti dalla violazione del segreto istruttorio e di violazione del segreto istruttorio ai sensi degli artt. 226-13, 226-31, 321-1 e da 321-9 a 321-12 del codice penale condannandoli ad una multa di 5.000 franchi (cioè € 762). Inoltre condannò i ricorrenti a pagare la somma di FF 50.000 (cioè € 7.622) a titolo di risarcimento del danno dichiarando l'editore Fayard civilmente responsabile.

Il libro dei ricorrenti continuò ad essere pubblicato e nessun esemplare fu sequestrato.

11. I ricorrenti proposero appello invocando in particolare la violazione degli artt. 6, comma 2, e 10 della CEDU e contestando la condanna alla luce della convenzione.

12. Con sentenza 16 giugno 1999 la Corte d'Appello di Parigi confermò la sentenza con la seguente motivazione:

« Il numero, la diversità e la precisione delle fonti utilizzate dagli imputati dimostra che essi hanno avuto la disponibilità materiale di copie degli

atti dell'istruttoria; semplici trascrizioni ovvero resoconti orali non avrebbero consentito la sistematicità dell'utilizzo che essi hanno fatto del contenuto del fascicolo (...). Pertanto gli imputati hanno potuto ottenere i documenti solo per il tramite di persone coinvolte nel procedimento, le quali si possono dividere in due gruppi.

Il primo è vincolato dal segreto istruttorio (magistrato, cancelliere, ufficiale di p.g) per i quali la violazione costituisce un reato.

Il secondo è costituito da persone che possono ottenere copia degli atti ma che non sono vincolate dal segreto istruttorio. Si tratta degli avvocati e delle parti stesse (...). Risulta da queste disposizioni che il rispetto di alcune modalità del segreto istruttorio costituisce elemento per il rispetto del segreto professionale. Senza dubbio quest'ultimo non può pregiudicare i diritti della difesa (...). Pertanto la provenienza dei documenti utilizzati dagli imputati era sicuramente da reato, essendo la esatta qualificazione del reato irrilevante ai fini della natura illecita dell'acquisizione, che è il fondamento necessario e sufficiente della fattispecie della ricettazione, come conferma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ».

13. Sul motivo riguardante l'art. 10 CEDU la Corte d'Appello ritenne che: « Anche se l'oggetto materiale della ricettazione presenta il carattere particolare di essere costituito da atti istruttori, è opportuno rilevare che il ricorso al reato di ricettazione previsto dall'art. 321-1 del codice penale costituisce prassi corrente (...). Anche se i procedimenti simili a quello attuale sono poco numerosi, essi si fondano su testi chiari e conosciuti e non vi sono incertezze in ordine alle condizioni di applicazione.

Secondo il comma 2 dell'art. 10 CEDU l'esercizio della libertà di espressione può essere sottoposto a restrizioni in particolare per tutelare la reputazione ed i diritti altrui e per garantire "l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

Costituisce principio costante che procurandosi atti coperti dal segreto istruttorio in un procedimento in cui [G.M.] era imputato, gli imputati hanno arrecato una lesione alla sua vita privata e ai suoi diritti di difesa in quanto imputato. Tale attività costituisce al tempo stesso volontaria trasgressione delle regole sul funzionamento dell'istituzione giudiziaria. Inoltre la pubblicazione posta in essere dagli imputati Pontaut e Dupuis non poteva non mettere in discussione la presunzione d'innocenza di cui deve godere ogni imputato.

(...) Imporre il rispetto delle regole fondamentali sul funzionamento della giustizia e delle attività degli ausiliari della giustizia concorre al mantenimento dei caratteri democratici della società. A tal fine, le regole sul rispetto del segreto istruttorio come quelle sul segreto professionale permettono di proteggere la giurisdizione da pressioni troppo forti così come proteggono interessi fondamentali dei protagonisti del procedimento.

Pertanto i limiti ai quali è sottoposta la libertà di espressione sono necessari anche perché non risulta che le limitazioni poste nel procedimento in oggetto abbiano effettivamente nuociuto all'informazione dell'opinione pubblica, tenuto conto degli articoli comparsi sull'argomento. E d'altra parte non è nemmeno stato dimostrato che la giurisdizione si sia trovata nella impossibilità di funzionare e che dunque fosse necessario informare il pubblico ».

14. I ricorrenti fecero ricorso per Cassazione.

15. Con sentenza del 19 giugno 2001 la sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

16. In particolare la Corte di Cassazione rigettava il motivo con il quale i ricorrenti eccepivano la violazione dell'art. 6, comma 2, della CEDU con la seguente argomentazione:

« Atteso che per stabilire la responsabilità degli imputati i quali contestano di aver ricevuto le informazioni in maniera illecita, ma rifiutano di rivelare le proprie fonti, la Corte d'Appello ha osservato che l'opera contiene dei facsimili di intercettazioni telefoniche che sono l'esatta riproduzione delle schede allegate al procedimento affidato al giudice istruttore, nonché estratti dei verbali delle dichiarazioni redatti dallo stesso magistrato; che i giudici aggiungono che in assenza di ogni elemento che consenta di avvalorare l'ipotesi di una divulgazione accidentale, l'autore non può che essere un soggetto tenuto al segreto, sia che agisca come persona sottoposta al segreto istruttorio, ovvero di un avvocato tenuto al segreto professionale in forza dell'art. 160 del decreto 27 novembre 1991 sulla professione di avvocato; e che gli stessi giudici deducono che quale che sia stato il percorso dei documenti contestati essi non possono essere pervenuti nelle mani degli imputati se non grazie ad una violazione; e osservano che tale circostanza non poteva essere ignorata da giornalisti esperti. Atteso che su tali argomenti basati su una valutazione sovrana dei fatti di causa la Corte d'Appello ha giustificato la sua decisione sul fatto che gli imputati detenevano ed hanno pubblicato, con cognizione di causa, fotocopie di atti tratti da una istruttoria in atto: (...) ».

17. La Cassazione rigettò anche il motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 10 CEDU, rilevando che il solo fatto che le intercettazioni telefoniche descritte nel libro facessero parte di un procedimento penale non era sufficiente per giustificare la limitazione alla loro libertà di espressione e che la loro condanna non rispondeva ad alcuna necessità. Questa l'argomentazione della Cassazione:

« Atteso che per rigettare il motivo di gravame sulla violazione dell'art. 10 CEDU la Corte d'Appello, con argomenti propri ed espliciti, rileva che il materiale essenziale utilizzato nell'opera per cui è processo consiste nel contenuto stesso del fascicolo dell'istruttoria in corso e che il libro riproduce in particolare numerosi passi degli interrogatori delle persone ascoltate dal giudice istruttore e che tali elementi hanno alimentato in maniera dettagliata l'esposizione degli autori sul funzionamento del sistema di intercettazioni posto in essere presso la Presidenza della Repubblica. Inoltre i giudici precisano che gli imputati si erano trovati in possesso di informazioni riservate su [G.M.] alle quali non avevano alcun diritto di accesso, violando un legittimo interesse di quest'ultimo; ed aggiungono che i limiti ai quali è sottoposta la libertà di espressione sono necessari tanto più che non è provato che essi abbiano, nel caso concreto, nuociuto alla effettiva informazione dell'opinione pubblica o che il sistema giudiziario si sia trovato nell'impossibilità di funzionare, fatto di cui era necessario informare l'opinione pubblica.

Atteso che sulla base di tali argomentazioni dalle quali risulta che gli imputati sono stati perseguiti per aver divulgato il contenuto riservato

di atti tratti da un procedimento in corso, misura giustificata dagli obblighi di protezione dei diritti altrui, fra cui rientra la presunzione d'innocenza, da tutelarsi attraverso il segreto istruttorio, nonché la garanzia dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario, la Corte d'Appello ha giustificato la sua decisione con riguardo all'art. 10 CEDU.

Atteso che nel liquidare il risarcimento del danno alla parte civile, in quanto la pubblicazione da parte dei convenuti di informazioni riservate che la riguardavano ha contribuito in maniera diretta al danno subito, la Corte d'Appello ha giustificato la propria decisione sulla base dell'art. 2 c.p.p. ».

18. Con sentenza del Tribunale penale di Parigi del 9 novembre 2005, G.M. è stato condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale e a 5.000 di multa.

2. Il diritto interno rilevante. — (omissis).

20. La Raccomandazione R(2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla diffusione di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione con riguardo a procedimenti penali afferma:

« (...) Ricorda che i media hanno il diritto di informare il pubblico tenuto conto del diritto di quest'ultimo di ricevere informazioni, comprese quelle di interesse pubblico, in applicazione dell'art. 10 CEDU, e che essi hanno il dovere professionale di farlo.

Ricorda che i diritti alla presunzione d'innocenza, a un processo equo e al rispetto della vita privata e familiare, garantiti dagli artt. 6 e 8 della CEDU costituiscono esigenze fondamentali che devono essere rispettate in ogni società democratica.

Sottolinea l'importanza dei resoconti realizzati dai media sui procedimenti penali per informare il pubblico, rendere visibile la funzione preventiva del diritto penale e consentire al pubblico di esercitare un diritto di verifica sul funzionamento del diritto giudiziario penale.

Considerando che gli interessi eventualmente in conflitto protetti dagli artt. 6, 8 e 10 CEDU e la necessità di assicurare un equilibrio fra questi diritti con riguardo alle circostanze del caso, tenendo in debito conto il ruolo di controllo esercitato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per garantire il rispetto degli impegni assunti in base alla CEDU.

(...)

Desideroso di promuovere un dibattito chiaro sulla protezione dei diritti e degli interessi in gioco nel quadro dei resoconti effettuati dai media sui procedimenti penali, oltre che per favorire le buone prassi in Europa, assicurando nel contempo l'accesso dei media ai procedimenti penali.

(...)

Raccomanda, riconoscendo la diversità dei sistemi giuridici nazionali nel campo della procedura penale, ai governi degli Stati membri:

1. di prendere o rafforzare, a seconda dei casi, tutte le misure che essi considerano necessarie in vista dei principi allegati alla presente raccomandazione, nei limiti delle rispettive disposizioni Costituzionali;

2. di diffondere ampiamente la presente raccomandazione ed i principi allegati, accompagnandoli, se del caso, di una traduzione e

3. di portarli in particolare all'attenzione delle autorità giudiziarie e degli organi di polizia, e di metterli a disposizione delle organizzazioni rappresentative dei professionisti del foro e dei media.

Allegato alla Raccomandazione R(2003)13: Principi riguardanti la diffusione di informazioni sui procedimenti penali da parte dei mezzi di comunicazione di massa.

Primo Principio - Informazione del pubblico da parte dei mezzi di comunicazione di massa

Il pubblico deve poter ricevere le informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e degli organi di polizia attraverso i mezzi di comunicazione di massa. I giornali devono, di conseguenza, poter liberamente dare conto ed esprimere commenti sul funzionamento del sistema giudiziario penale, con i soli limiti previsti in applicazione dei principi che seguono.

Secondo Principio - Presunzione d'innocenza

Il rispetto del principio della presunzione d'innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un processo giusto.

Di conseguenza le opinioni e le informazioni riguardanti i procedimenti penali in corso non dovrebbero essere comunicati o diffusi attraverso i media a meno che ciò non leda la presunzione d'innocenza dell'indagato o dell'imputato.

(...)

Sesto Principio - Informazioni regolari durante i procedimenti penali

Nel quadro dei procedimenti penali di interesse pubblico o di altri procedimenti che attirano particolarmente l'attenzione del pubblico, le autorità giudiziarie e gli organi di polizia dovrebbero informare i media dei loro atti essenziali, purché ciò non leda il segreto istruttorio e le indagini di polizia e che ciò non ritardi o disturbi i risultati dei procedimenti.

Nel caso di procedimenti penali che si protraggono per un lungo periodo l'informazione dovrebbe essere fornita con regolarità (...)»

IN DIRITTO. — 1. *Sulla pretesa violazione dell'art. 10 CEDU. — (omissis).*

2. *Valutazione della Corte.* — 30. La Corte rileva che i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di una multa e al risarcimento dei danni per aver utilizzato e riprodotto nel loro libro elementi tratti dal fascicolo istruttorio. Non è contestato che essi abbiano subito una « ingerenza » nell'esercizio del loro diritto alla libertà d'espressione ai sensi dell'art. 10 CEDU.

Siffatta ingerenza viola la CEDU se essa non risponde alle esigenze di cui al secondo comma. Occorre pertanto stabilire se essa fosse « prevista dalla legge », ispirata da uno o più scopi legittimi secondo quanto previsto dallo stesso comma, e « necessaria in una società democratica ».

a) « *Prevista dalla legge* »

31. La Corte rileva che le violazioni per le quali i ricorrenti sono stati processati trovano, secondo le sentenze emesse, il loro fondamento nel codice penale. D'altronde i ricorrenti non contestano il carattere conosciuto e prevedibile delle disposizioni di legge applicate. L'ingerenza era dunque prevista dalla legge.

b) *Scopo legittimo*

32. La Corte rileva che i giudici nazionali hanno fondato le loro decisioni sulla violazione del segreto professionale o istruttorio. L'ingerenza aveva dunque come scopo principale garantire il rispetto di una persona che, non essendo ancora stata giudicata, doveva presumersi innocente. Essa aveva inoltre come scopo la buona amministrazione della giustizia evitando ogni influenza esterna sul suo corso. Questi scopi corrispondono alla protezione della « reputazione e dei diritti altrui » e alla garanzia della « autorità ed imparzialità dell'autorità giudiziaria » nella misura in cui quest'ultima garanzia va interpretata come comprendente i diritti di cui i soggetti godono in quanto parti in generale in un giudizio (*Ernst e altri c. Belgio*, 15 luglio 2003, § 98.).

Pertanto la Corte ritiene che i motivi invocati dai giudici nazionali siano compatibili con l'interesse legittimo di proteggere il diritto di G.M. ad un giusto processo nel rispetto della presunzione d'innocenza.

c) « *Necessario in una società democratica* »

1. *Richiamo ai principi generali.* — 33. La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali per una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono dunque una importanza particolare (v. *inter alia* le decisioni *Jersild c. Danimarca*, 23 settembre 1994, serie A n. 298, p. 26, § 37; *Worm c. Austria*, 29 agosto 1997, *Raccolta* 1997-v, pp. 1550-1551, § 47; *Fressoz e Roire [GC]* n. 29183/95, *CEDH* 1999-I, § 45).

34. La stampa gioca un ruolo preminente in una società democratica: se essa non deve superare alcuni limiti, che riguardano in particolare la protezione della reputazione e dei diritti altrui, oltre che la necessità di impedire la divulgazione di notizie riservate, ad essa spetta tuttavia comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale (*De Haes e Gijssels c. Belgio*, 24 febbraio 1997, *Raccolta* 1997-I, pp. 233-234, § 37; *Bladet Tromsø c. Norvegia [GC]*, § 62, *CEDH* 1999-III; *Tourancheau e July c. Francia*, 24 novembre 2005, § 65).

35. In particolare, non si può ritenere che le questioni di cui sono investiti i tribunali non possano, prima o contemporaneamente, dare vita a discussioni in altre sedi, sia che si tratti di periodici specializzati, della stampa oppure del pubblico in generale.

Alla funzione dei media di comunicare informazioni e idee si aggiunge il diritto del pubblico di riceverne. Al contempo è necessario tenere conto del diritto di ciascuno ad essere sottoposto ad un processo equo, come stabilito dall'art. 6, comma 1, della CEDU, il che, in materia penale, comprende il diritto ad un tribunale imparziale (*Tourancheau e July*, cit., § 66). Come la Corte ha già sottolineato « i giornalisti se ne devono ricordare scrivendo degli articoli sui procedimenti penali in corso, perché i limiti della cronaca lecita possono non comprendere le dichiarazioni le quali rischiano, intenzionalmente o no, di ridurre le possibilità di una persona di beneficiare di un processo equo, ovvero di intaccare la fiducia del pubblico nel ruolo dei tribunali nell'amministrazione della giustizia penale » (*ibidem*; *Worm*, cit., § 50).

36. In termini generali, la «necessarietà» di qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione deve essere accertata in modo convincente. Certamente spetta in primo luogo alle autorità nazionali valutare se sussista «una esigenza sociale imperativa» idonea a giustificare tale restrizione, compito nel quale beneficiano di un certo margine di discrezionalità. Quando è in gioco la stampa, come nel caso di specie, il potere discrezionale nazionale si scontra con l'interesse di una società democratica ad assicurare e mantenere la libertà di stampa.

Parimenti è necessario attribuire una grande importanza a questo interesse quando si tratta di stabilire, come prevede il secondo comma dell'art. 10, se la restrizione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito (v. *mutatis mutandis Goodwin c. Regno Unito*, 27 settembre 1996, *Raccolta* 1996-II, pp. 500-501, § 40; *Worm*, cit., § 47; *Bladet Tromsø e Stensaas*, cit., § 59).

37. Nell'esercizio di tale controllo la Corte non ha in alcun modo il compito di sostituirsi alle giurisdizioni nazionali bensì di verificare, alla luce dell'art. 10, le decisioni rese nell'ambito del loro potere discrezionale. Per fare ciò la Corte deve considerare l'«ingerenza» contestata nel contesto di tutta la controversia per stabilire se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla appaiano «pertinenti e sufficienti» (v. in particolare le sentenze *Goodwin*, *ibidem*, e *Du Roy e Malaurie c. Francia*, § 27, *CEDH* 2000-X).

Ai fini del bilanciamento di interessi in conflitto che deve essere effettuato dalla Corte, è necessario anche tenere conto del diritto sancito dall'art. 6, comma 2 CEDU il quale riconosce agli individui di essere presunti innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente accertata (*Du Roy e Malaurie*, cit., § 34; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 78, *CEDH* 2004).

38. Spetta dunque alla Corte stabilire se l'ingerenza contestata corrispondeva ad un «bisogno sociale imperativo», se era proporzionata allo scopo legittimo perseguito e se i motivi invocati dalla autorità nazionali per giustificarle appaiono «pertinenti e sufficienti».

2. *Applicazione al caso di specie.* — 39. La Corte osserva subito che il tema del libro riguardava un dibattito che era di notevole interesse pubblico. Portava un contributo a ciò che si può chiamare, con il Governo, un «affare di Stato» che interessava l'opinione pubblica, e fornire talune informazioni e riflessioni trattandosi di personalità che erano state oggetto di intercettazioni illegali, sulle modalità con le quali queste ultime erano state realizzate e su coloro che ne erano stati i mandanti. È necessario d'altronde constatare che la lista delle «duemila persone intercettate» comprendeva i nomi di numerosi personalità per lo meno già conosciute al pubblico.

40. La Corte ricorda che l'art. 10, comma 2, della Convenzione non lascia alcuno spazio a restrizioni della libertà di espressione nel campo del dibattito politico su questioni di interesse generale (*Surek c. Turchia*, n. 1, [GC], § 61, *CEDH* 1999-IV). Inoltre i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti di un uomo politico, nella sua qualità, che nei confronti di una persona comune. A differenza di quest'ultimo, il

primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un controllo attento dei suoi atti e delle sue attività sia da parte dei giornalisti che da parte di cittadini nel loro insieme (*Lingens c. Austria*, 8 luglio 1986, serie A n. 103, p. 26 § 42; *Incal c. Turchia*, 9 giugno 1999 *Raccolta* 1998-IV, p. 1567, § 54; *Feldek c. Slovacchia*, § 74, *CEDH* 2001-VII; *Brasilier c. Francia*, 11.4.2006, § 41). È fondamentale, in una società democratica, difendere il libero gioco del dibattito politico. La Corte attribuisce la più grande importanza alla libertà di espressione nel dibattito politico e ritiene che non si può limitarlo senza ragioni imperative e consentire delle ampie restrizioni in quanto in quel caso si intaccherebbe senza dubbio il rispetto della libertà d'espressione in generale nello Stato in questione (*Feldek*, cit., § 83).

Nel caso di specie gli articoli contestati riguardano G.M., uno dei principali collaboratori del presidente della Repubblica francese, François Mitterand.

Ora G.M., che ha dato origine all'azione nei confronti dei ricorrenti e alla loro condanna, seppure non potrebbe essere qualificato come uomo politico in senso stretto, presentava tuttavia tutte le caratteristiche di un uomo pubblico influente, chiaramente coinvolto nella vita politica al più alto livello del potere esecutivo.

41. Alla funzione della stampa che consiste nel diffondere informazioni ed idee su questioni di interesse pubblico, si aggiunge il diritto per il pubblico di riceverne (v. fra le altre *Observer e Guardian c. Regno Unito*, 26 novembre 1991, serie A n. 216, p. 50, § 59; *Jersild*, cit. p. 23, § 31; *De Haes e Gijssels*, cit., p. 234, § 39). Con riguardo al caso di specie ciò è particolarmente vero trattandosi di un sistema illegale di intercettazioni e di archivi aventi ad oggetto numerose personalità della società civile, organizzato ai vertici dello Stato. La scoperta di tali fatti provocò reazioni e ripercussioni particolarmente significative nell'opinione pubblica. L'opera contestata, con riguardo alle cronache giudiziarie, risponde ad una domanda concreta e forte del pubblico sempre più interessato a conoscere ai giorni nostri il funzionamento quotidiano della macchina della giustizia. Il pubblico aveva dunque un interesse legittimo ad essere informato e a informare a tale processo ed in particolare sui fatti riferiti dall'opera in contestazione.

42. L'importanza del ruolo dei media nel campo della giustizia penale è attualmente largamente riconosciuta. In particolare la Corte ha già stabilito che « a condizione di non superare i limiti fissati al fine di una buona amministrazione della giustizia, i resoconti delle procedure giudiziarie, compresi i commenti, contribuiscono a farli conoscere e sono dunque perfettamente compatibili con l'esigenza di pubblicità delle udienze enunciate dall'art. 6 § 1 della Convenzione. Alla funzione dei media di comunicare tali notizie e commenti si aggiunge il diritto del pubblico di riceverne » (*Worm*, cit., § 50). Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, da parte sua, ha adottato la Raccomandazione R(2003) 13 sulla diffusione di informazioni da parte dei media con riguardo a procedimenti penali. Essa ricorda giustamente che i media hanno il diritto di informare il pubblico tenendo conto del diritto di quest'ultimo di ricevere tali informazioni e sottolinea l'importanza dei servizi realizzati sui procedimenti penali al fine di informare il pubblico e consentirgli di esercitare un diritto di veri-

fica sul funzionamento del sistema della giustizia penale. In allegato a tale Raccomandazione vi è inoltre, in particolare, il diritto del pubblico di ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i media, il che implica per i giornalisti il diritto di poter liberamente rendere conto del funzionamento del sistema della giustizia penale.

43. Indubbiamente chiunque esercita la sua libertà di espressione, compresi i giornalisti, assume dei « doveri e delle responsabilità », la cui estensione dipende dalla situazione e dal mezzo utilizzato (v., *mutatis mutandis*, *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, serie A, n. 24, p. 23, § 49 *in fine*). Nel caso di specie i giudici nazionali hanno ritenuto, tenendo conto della natura dei documenti riprodotti nell'opera o che sono serviti a sostegno di alcune parti del libro, che gli autori, giornalisti con esperienza, non potevano ignorare che tali documenti provenivano dal fascicolo dell'istruzione ed erano coperti, a seconda delle persone che li avevano resi disponibili, o dal segreto istruttorio o da quello professionale. Pur riconoscendo il ruolo essenziale che compete alla stampa in una società democratica, la Corte sottolinea che la protezione accordata dall'art. 10 CEDU non esime, in via di principio, i giornalisti dal rispetto delle leggi penali di diritto comune. Il paragrafo 2 dell'art. 10, d'altronde, pone dei limiti all'esercizio della libertà d'espressione. Si tratta di stabilire se nelle circostanze particolari del caso l'interesse di informare il pubblico prevalesse sui « doveri e le responsabilità » gravanti sui ricorrenti in ragione della origine sospetta dei documenti che avevano ricevuto.

44. Più in particolare la Corte deve stabilire se l'obiettivo della tutela del segreto istruttorio costituisca una giustificazione pertinente e sufficiente all'ingerenza. È legittimo accordare una protezione particolare al segreto istruttorio tenuto conto del rilievo di un procedimento penale, tanto per l'amministrazione della giustizia quanto per il diritto al rispetto della presunzione di innocenza delle persone sottoposte a processo. Tuttavia, nelle circostanze del caso, la Corte considera che al momento della pubblicazione dell'opera costante, nel gennaio 1996, oltre alla ampia copertura mediatica del caso chiamato « le intercettazioni dell'Eliseo », era già di dominio pubblico che G.M. fosse sotto inchiesta in tale indagine, nel quadro di un procedimento aperto da circa tre anni e che si è concluso finalmente il 9 novembre 2005, cioè oltre 9 anni e 9 mesi dopo la pubblicazione dell'opera, con una condanna alla reclusione con la condizionale. Inoltre il Governo non indica in che modo, nelle circostanze del caso, la divulgazione di informazioni riservate abbia potuto avere una influenza negativa tanto sul diritto alla presunzione d'innocenza di G.M. quanto sul suo processo e sulla sua condanna circa 10 anni dopo la pubblicazione. D'altra parte, successivamente alla pubblicazione del libro e durante la fase istruttoria, G.M. si è regolarmente espresso sul caso attraverso numerosi articoli di stampa. Pertanto la protezione delle informazioni in quanto riservate non costituiva un imperativo prevalente.

45. A tal proposito occorre osservare che se la condanna dei ricorrenti per ricettazione si fondava sulla riproduzione e l'utilizzazione nella loro opera di documenti contenuti nel fascicolo dell'istruzione e pertanto considerati come comunicati in violazione del segreto istruttorio e profes-

sionale, tale condanna inevitabilmente investe la rivelazione di informazioni. Ci si può tuttavia chiedere se sussistesse ancora l'interesse di mantenere segrete delle informazioni il cui contenuto era stato già, almeno in parte, reso pubblico (*Weber c. Svizzera* 22 maggio 1990, serie A, n. 177, p. 23, § 51; *Vereniging Weekblad Bluf c. Paesi Bassi*, 9.2.1975, serie A, n. 306-A, p. 15, § 41) ed era suscettibile di essere conosciuto da un gran numero di persone (*Fressoz e Roire*, cit., § 53); tenuto conto della copertura mediatica del caso, sia in ragione dei fatti che della personalità di numerose vittime di tali intercettazioni.

46. La Corte ritiene nella specie che sia necessario valutare con la più grande prudenza, in una società democratica, la necessità di punire per violazione del segreto istruttorio o professionale dei giornalisti i quali partecipano ad un dibattito pubblico di tale importanza, esercitando così la loro missione di « cani da guardia » della democrazia. L'art. 10 protegge il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale quando essi operano in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscono informazioni « affidabili e precise » nel rispetto dell'etica giornalistica (*Goodwin*, cit. § 39; *Fressoz e Roire*, cit., § 54; *Colombani e altri c. Francia*, 25 giugno 2002, § 65, CEDH 2002-V). Ora, nel caso di specie, risulta dalle allegazioni non contestate dei ricorrenti che essi hanno agito nel rispetto delle regole della professione giornalistica, nella misura in cui le pubblicazioni incriminate evidenziavano non solo l'oggetto ma anche la credibilità delle informazioni trasmesse, attestando la loro esattezza e autenticità (*Fressoz e Roire*, cit., § 55).

47. Inoltre, per quanto riguarda le pene inflitte, la Corte ricorda che la natura e la gravità delle pene inflitte costituiscono elementi da prendere in considerazione quando si tratta di misurare la proporzionalità dell'ingerenza (*Surek* n. 1, cit., § 64; *Paturel c. Francia*, 22 dicembre 2005, § 47; *Brasilier*, cit., § 43).

48. La Corte rileva in primo luogo che i due autori sono stati condannati a pagare una multa di € 762,25 ciascuno, oltre al risarcimento, in via solidale, dei danni di € 7.622,50 in favore di G.M. Inoltre la terza ricorrente è stata dichiarata civilmente responsabile. Tuttavia non è stata ordinata la distruzione o la confisca dell'opera e la sua ulteriore pubblicazione non è stata vietata (*Paturel*, cit., § 48). Così stando le cose, l'importo della multa, benché relativamente modesta ed il risarcimento dei danni che si è aggiunto, non paiono giustificati in relazione ai fatti di causa (*Brasilier*, cit., § 3; *Paturel*, cit., § 49). La Corte ha d'altronde più volte sottolineato che una lesione della libertà di espressione rischia di avere un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio di tale libertà (v. *mutatis mutandis*, *Cumpana e Mazare c. Romania*, 17 dicembre 2004 [GC], § 114, CEDH 2004-XI), che il carattere relativamente modesto delle multe non è sufficiente ad eliminare.

49. In conclusione la Corte reputa che la condanna dei ricorrenti costituisca una ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti e che essa non era necessaria in una società democratica.

Vi è stata pertanto una violazione dell'art. 10 della Convenzione. (omissis).